

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30 novembre 2017

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, determinazione delle aliquote e delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di novembre, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	☒	☐
2. FIORENZA Franca	☒	☐
3. GARRONE Diego	☒	☐
4. SANTIA' Simona	☒	☐
5. CAUSONE Silvia	☒	☐
6. CAVALLO Francesco	☐	☒
7. ARROBBIO Valeria Maria	☒	☐

Totale PRESENTI/ASSENTI:

6

1

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30.11.2017

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, determinazione delle aliquote e delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2018.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CUNTI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Contabile
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze dei Consigli Comunali, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con la legge n. 68 del 02.05.2014, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2014 è stato approvato il regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.05.2016 sono state apportate le opportune modifiche al suddetto regolamento, per adeguarlo alle nuove disposizioni intervenute con la legge 28.12.2015. n. 208;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili anche per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 683 della stessa legge dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999, recante il regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il regolamento comunale;
- occorre approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 con un costo complessivo di € 58.300,00;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- il rapporto della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è, rispettivamente, del 98% e del 2%;

DATO ATTO CHE:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali, di cui al D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO CHE:

- il Comune di Maglione ha provveduto alla redazione del Piano Finanziario complessivo e della sua relazione di accompagnamento, inserendo i propri costi da imputare alla definizione delle tariffe e sostenuti direttamente dal Comune, al fine di rappresentare in un unico documento i dati finanziari e programmatici della società che gestisce il servizio e del Comune;
- il Piano Finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;
- detto Piano Finanziario costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie;

CONSIDERATO CHE, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *ka* coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in applicazione dell'art. 12 – tariffe per le utenze domestiche del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *kb* coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO CHE, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:
 1. cat 01 – 16 – 17 – 20 valori minimi;
 2. restanti categorie valori massimi;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dal previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTE le agevolazioni contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che al termine dell'esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

ATTESO che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti, è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Città Metropolitana di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

***RELAZIONE AL PIANO
FINANZIARIO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI***

Comune di Maglione

indice

- <i>Premessa</i>	<i>pag. 3</i>
- <i>Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 4</i>
- <i>Principi e linee guida</i>	<i>pag. 4</i>
- <i>Modello gestionale ed organizzativo</i>	<i>pag. 5</i>
- <i>Livelli di qualità del servizio e quantitativi</i>	<i>pag. 11</i>
- <i>Impianti esistenti</i>	<i>pag. 12</i>
- <i>Piano finanziario</i>	<i>pag. 15</i>

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tassa sui Rifiuti", il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, istituito dal comma 639 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 quale componente, insieme all'IMU ed alla TASI, della nuova Imposta Unica Comunale – IUC.

L'applicazione della TARI è disciplinata dal comma 641 al comma 668 dell'articolo sopra citato e dal comma 704 che ha abrogato il previgente art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, che disciplinava l'applicazione della Tares. Altri commi disciplinano più tributi contemporaneamente (sia la Tari che la Tasi – si vedano quelli di seguito richiamati). Entrando nel merito delle norme si evidenziano i commi di maggiore interesse:

- Comma 651: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati in base al DPR 158/1999 (metodo normalizzato).

- Comma 682: prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC ed alla lettera a) indica cosa può essere disciplinato in materia di Tari:

- 1- i criteri di determinazione delle tariffe
- 2- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- 6- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- Comma 683: stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

- Comma 685: disciplina la dichiarazione che potrebbe essere unica per la IUC;

- Comma 686: ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu, Tia 1, Tia 2 o Tares;

- Comma 688: il versamento della Tari è effettuato a mezzo Mod. F24 o conto corrente postale equivalente.

- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente documento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali;
 - raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
 - raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - raccolta, anche differenziata, dei rifiuti urbani pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - spazzamento stradale;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

- PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

- DEFINIZIONI

- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, trasporto, conferimento di frazioni separate dei rifiuti;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il conferimento finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti, o di termovalorizzazione per recupero energetico;
- **GESTORE DEL SERVIZIO:** affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.

- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
 - rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci al dettaglio, purché conferiti con le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al presente articolo;
 - rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3. Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al comma precedente, lettere c), d), e) f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.
4. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito

riportati.

5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali
 - c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:
 - ☐ Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
 - ☐ Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
 - ☐ Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
 - ☐ Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
 - ☐ Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
 - ☐ Paglia e prodotti di paglia
 - ☐ Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
 - ☐ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
 - ☐ Feltri e tessuti non tessuti
 - ☐ Pelle e similpelle
 - ☐ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
 - ☐ Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
 - ☐ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
 - ☐ Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
 - ☐ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
 - ☐ Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
 - ☐ Nastri abrasivi
 - ☐ Cavi e materiale elettrico in genere
 - ☐ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
 - ☐ Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002)
 - ☐ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
 - ☐ Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002)
 - ☐ Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc
 - ☐ Rifiuti ingombranti, ad eccezione dei beni durevoli
 - d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - appartengano alle seguenti tipologie:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.
- e) ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.)
6. Gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene) che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
 7. Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98¹;
 8. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano
 9. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
 10. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 3 q.le anno per singola utenza.
 11. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
 12. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
 13. In relazione alla D.G.R. n. 08 del 24/02/2005 relativa ai criteri regionali di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani l'Amministrazione comunale adotterà appositi atti di recepimento della D.G.R. stessa in funzione della specifica realtà territoriale e in relazione ai criteri stabiliti dal Consorzio di Bacino.

- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente documento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme del Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri del Consorzio di Bacino e al Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
5. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte stradali di imballaggi in vetro, plastica e metallo prodotti dalle utenze domestiche;
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
 - ritiro su chiamata;
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (stazioni di conferimento e area attrezzata).
6. Il conferimento delle frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.
7. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
8. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta" o "internalizzate") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
9. Il ritiro su chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
10. Il Centro Di Raccolta (CDR) ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso i CDR hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
11. All'interno dei CDR devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
12. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). Il compostaggio dovrà essere effettuato, per motivi igienici, esclusivamente con l'ausilio di idoneo contenitore comunemente denominato "compostiera" o di concimaia; il compostaggio è vincolato alla disponibilità di una sufficiente superficie di terreno che ne garantisca il giusto utilizzo secondo norme di buona tecnica.
13. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
14. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei

rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

15. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS). Compito dell'Amministrazione Comunale è trasmettere al gestore SCS i dati quantitativi delle suddette raccolte al fine del computo della raccolta differenziata.
16. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Consorzio di Bacino e il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione dei CDR e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini;
 - attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo, inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
 - informa gli utenti sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
 - informa periodicamente gli utenti dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

- TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta mono-materiale: imballaggi in vetro
 - carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - raccolta multi-materiale: contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica e in metallo incluso l'alluminio e banda stagnata
 - frazione verde
 - frazione organica
 - imballaggi in legno
 - scarti tessili puliti, vestiti usati, scarpe e borse
 - beni durevoli e rifiuti ingombranti
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
 - farmaci scaduti
 - pile ed accumulatori usati
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

- SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di

spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di Polizia Municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO E STIMA QUANTITATIVI 2018

Comune di **MAGLIONE**

Dati raccolta espressi in kg.	stima 2018	%
Carta	13.217	14,33%
Organico	783	0,85%
Vetro	12.851	13,93%
Verde Sfalci	39.615	42,96%
Plastica / Metallo	16.851	18,27%
Metallo	410	0,44%
Legno	2.877	3,12%
Raee	909	0,99%
Tessili	1.548	1,68%
Ingombranti	3.163	3,43%
Totale RD (raccolte lorde)	92.224	
Rifiuti Indifferenziati	60.602	
% RD calcolo normalizzato della Reg. Piemonte	90.089	58,95%
% Indifferenziati calcolo normalizzato Reg. Piemonte	62.737	41,05%
Totale Rifiuti Urbani	152.826	100,00%
Rifiuti Urbani Pericolosi	85	
Terre Spazzamento	0	
Inerti	1.829	
Totale PRODUZIONE	154.740	

IMPIANTI ESISTENTI

- CENTRI DI RACCOLTA

1. I centri di raccolta, così come definite dalle norme regionali, sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso tutti i centri di raccolta gestiti dalla SCS SpA sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., (per questa tipologia di utenze non domestiche l'unico Centro di Raccolta autorizzato è presso la sede di Ivrea) per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.
3. Quando è necessario è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. Il centro di raccolta è recintato ed è dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la centro di raccolta ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Nel centro di raccolta è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.
7. Il prelievo dei materiali stoccati nel centro di raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
8. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento (previo pretrattamento meccanico/biologico) o termodistruzione.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

- NOTIZIE RELATIVE AL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE

I rifiuti di imballaggio provenienti dalle raccolte differenziate nei 57 Comuni dell'ex bacino 17C vengono conferiti presso le Piattaforme dei Consorzi di Filiera che hanno il compito di organizzare le operazioni di ritiro, recupero e riciclaggio.

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con la Società di gestione dei servizi di raccolta differenziata (es. SCS), per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati e conferiti dai cittadini.

Il Coordinamento di questi Consorzi viene effettuato dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), Consorzio che è costituito per legge dalle Imprese che producono o utilizzano imballaggi i cui obiettivi sono sostanzialmente tre: adempiere alla raccolta dei rifiuti di imballaggio primari e degli altri rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dalle vigenti normative, garantire il raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione, garantire il recupero di questi materiali conferendoli ai produttori di imballaggi medesimi (vetrerie, cartiere, acciaierie ecc..)

Il CONAI non ha fini di lucro e si autofinanzia con i proventi dell'attività, nonché con i contributi dei produttori di imballaggi.

I Consorzi di Filiera sono COREPLA (plastica), COREVE (vetro), COMIECO (carta), CNA (acciaio), Consorzio RILEGNO (legno), Centro Coordinamento RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Le Piattaforme presso cui la Società Canavesana Servizi consegna i rifiuti

Materiale	Piattaforma di riferimento	Sede dell'Impianto
Carta	Ambiente & Territorio Scrl	Ivrea (TO)
Vetro	Eurovetro srl	Origgio (VA)
Plastica multimateriale	DEMAP srl	Beinasco (TO)
Ferro	Musso Giuseppe & C Snc	Ivrea (TO)
Legno	Wood recycling srl	Grugliasco (TO)
RSU Indifferenziati	TRM SpA	Torino (TO)
Ingombranti	Nord Container Srl	Borgaro Torinese (TO)
Terre Spazzamento	Nord Container Srl	Borgaro Torinese (TO)
Organico	Territorio e Risorse Srl	Santhià (VC)
Verde e sfalci	Roffino Agricola SS	Albiano d'Ivrea (TO)
Farmaci	SED Srl	Robassomero (TO)
Indumenti	Lavoro & Solidarietà Scrl Humana onlus	Verolengo (TO) Pogliano Milanese (MI)
Vernici e contenitori	SEPI Ambiente Srl	Settimo Torinese (TO)
Toner	Tecnoservice Srl	Castellamonte (To)
Pneumatici	Nord Container Srl	Borgaro Torinese (TO)
Pile	C.D.C. Raee	C.D.C. Raee
R.A.E.E.	C.D.C. Raee	C.D.C. Raee
Olii vegetali	SEPI Sas	Settimo Torinese (TO)
Accumulatori al piombo	Musso Giuseppe & C snc	Ivrea (TO)

PIANO FINANZIARIO 2018

Comune

Maglione Can.se

Macrovoci				Voci	Importi (I.v.a. inclusa)		
					A - Costi	B - Ricavi	C - Costi al netto dei ricavi (A - B)
CG - Costi operativi di gestione	CGIND - Costi gestione rifiuti INDIFFERENZIATI	CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	TOTALE CSL	3.000,00		3.000,00	
		CRT - Costi di raccolta e trasporto Indifferenziato	TOTALE CRT	7.779,00		7.779,00	
		CTS - Costi di trattamento e smaltimento Indifferenziato	TOTALE CTS	9.846,00		9.846,00	
		AC - altri costi	TOTALE AC	6.665,75		6.665,75	
		TOTALE CG IND - COSTI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI (CSL+CRT+CTS+AC)		27.290,75	0,00	27.290,75	
	CGD - Costi di gestione rifiuti DIFFERENZIATI	CRD - Costi di raccolta e trasporto	TOTALE CRD	14.572,00		14.572,00	
		CTR - Costi di trattamento e riciclo(al lordo dei contributi CC)	TOTALE CTR	3.925,00	8.307,00	-4.382,00	
		TOTALE CGD - COSTI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD+CTR)		18.497,00	8.307,00	10.190,00	
	TOTALE CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG IND + CGD)				45.787,75	8.307,00	37.480,75
	CC - Costi Comuni	CARC - costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso		TOTALE CARC	7.000,00		7.000,00
CGG - Costi generali di gestione		TOTALE CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE	9.097,00		9.097,00		
CCD - Costi comuni diversi		TOTALE CCD - COSTI COMUNI DIVERSI	26,25		26,25		
TOTALE CC - COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD)				16.123,25	0,00	16.123,25	
Ck - Costi d'uso del capitale			AMM ammortamenti	846,00		846,00	
			ACC accantonamenti	2.634,00		2.634,00	
			R remunerazione del capitale/fondo di riserva	1.216,00		1.216,00	
			TOTALE CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE		4.696,00	0,00	4.696,00
			TOTALE GENERALE (CG+CC+CK)				66.607,00

COMUNE DI MAGLIONE - TARIFFE TARI 2018

TARIFFE DOMESTICHE		
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)
1	0,45	48,28
2	0,52	112,65
3	0,57	144,85
4	0,62	177,03
5	0,65	233,37
6 e oltre	0,69	273,61

TARIFFE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITA'	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa al mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	0,50
2	Campeggi, distributori carburanti	0,20	1,06
3	Stabilimenti balneari	-	-
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,48
5	Alberghi con ristorante	0,31	1,69
6	Alberghi senza ristorante	0,24	1,26
7	Case di cura e riposo	0,28	1,51
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31	1,66
9	Banche ed istituti di credito	0,17	0,91
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	1,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	1,70
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,22	1,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17	0,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,50	8,02
17	Bar, caffè, pasticceria	1,07	5,74
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52	2,78
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,48	2,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78	9,58
21	Discoteche, night club	0,31	1,65

Nella precedente tabella sono evidenziati, in ottemperanza dell'art 8 DPR 158/1999, tutte le voci di costo che concorrono all'espletamento del servizio che viene in massima parte espletato dalla Società Canavesana Servizi spa, società interamente a capitale pubblico a cui è stato affidato il servizio "in house":

- Costi di spazzamento e lavaggio strade CSL imputabili ai servizi effettuati da SCS spa e/o in economia dal Comune,
- Costi di raccolta e trasporto CRT e CRD deriva dal costo dei servizi di raccolta sia del rifiuto residuale che della raccolta differenziata,
- Costi di smaltimento rifiuto indifferenziato CTS all'impianto di incenerimento dell'ambito territoriale ottimale in relazione agli effettivi quantitativi di rifiuti conferiti,
- Costi di trattamento e riciclo CTR derivanti dai costi di trattamento e riciclo delle frazioni recuperabili in relazione ai quantitativi effettivamente raccolti
- Ricavi CTR derivanti dai contributi ricevuti dai Consorzi di filiera del CONAI per le frazioni merceologiche effettivamente avviate al recupero
- Costi comuni CC sono composti da costi di spese generali imputabili alla Società Canavesana Servizi CGG dei centri di raccolta di Ivrea, Albiano, Strambino, Caluso, Colleretto Giacosa e Quassolo, spese generali di struttura, nonché dei costi di bollettazione, riscossione, accertamento e contenzioso CARC.
- Costi di ammortamento AMM sono imputabili all'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, mezzi e impianti di proprietà della Società Canavesana Servizi nonché tutti gli approvvigionamenti necessari effettuati direttamente dal comune, non compresi nel contratto di affidamento.
- Costi di accantonamento ACC principalmente derivanti da oneri futuri per la gestione trentennale post-mortem delle discariche esaurite.

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti 6
- votanti 6
- favorevoli 6

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;

D E L I B E R A

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI STABILIRE i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 98% utenze domestiche; 2% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999;
2. DI DETERMINARE, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario, che contestualmente si approva, come da allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, con un costo complessivo di € 58.300,00, suddiviso in costi fissi totali di € 38.505,18 e costi variabili totali di € 19.794,82, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999;
3. DI DARE ATTO che il versamento della TARI per l'anno 2018 sarà effettuato in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1^ rata acconto: 31 agosto 2018;
 - 2^ rata a saldo: 30 novembre 2018;
4. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso, da parte del Comune, apposito avviso di pagamento relativo alle rate stabilite, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo provinciale, con allegato bollettino postale;
5. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
6. DI PUBBLICARE le tariffe adottate sul sito *web* istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000)

N. 66 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11 9 FEB. 2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 11 9 FEB. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 11 9 FEB. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Li 11 9 FEB. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE